



Si ricorda che dal **31 dicembre 2024 entra in vigore l'obbligo di dimostrare l'attività svolta nei 56 giorni precedenti** (oggi sono 28 giorni) nell'ambito dei controlli su strada (Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall'art. 2 del Regolamento UE 1054/2020). Si precisa che solo le carte tachigrafiche omologate a luglio 2023 hanno **memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività**; quindi gli utenti che dispongono di versioni precedenti potranno assolvere all'obbligo normativo **dotandosi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti** (rispetto a quelli già memorizzati sulla carta) o in alternativa dotandosi di una carta di nuova generazione richiedendo il rinnovo per modifica dati all'ufficio **metrìco** dietro pagamento del diritto di segreteria vigente.

Si precisa **che non sussiste alcun obbligo normativo di sostituzione**, le carte tachigrafiche attualmente in circolazione sono di due tipologie e tutte di **generazione 2**:

...recano il codice **E 3 1003**

...**gen2v2** (rilasciate a partire dal **21** ...recano il codice **E 3 1004**

Le carte **gen2v1** possono consentire la registrazione di 56 o più giorni di attività, ma la situazione può variare in base all'uso che della carta viene fatto in relazione allo svolgimento dell'attività, i conducenti più esposti al rischio di saturazione della memoria sono quelli che effettuano con frequenza attività che comportano la registrazione di spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci, in quanto la registrazione intensiva di queste attività potrebbe arrivare a saturare la memoria, con il rischio di non poter esibire gli ultimi 56 gg di attività e di dover ricorrere alle stampe.

Le carte **gen2v2**, di ultima generazione, garantiscono di norma la registrazione corretta dei dati oggetto del controllo esteso ai 56 giorni di attività.

- con la sostituzione della carta tachigrafica, la nuova carta registra dal primo giorno del suo utilizzo ed è quindi essenziale scaricare i dati della carta sostituita prima della riconsegna;
- come regola generale uno scarico frequente e regolare dei dati delle carte, consente

di avere sempre dati disponibili per gli usi richiesti dalla legge.

19/07/2022 PIN Telematico - CARTE OFFICINA

A partire dal 19 luglio 2022 per la Carta Officina è stata introdotta la modalità di invio telematico del PIN. Il PIN Telematico sostituirà definitivamente (trascorso un periodo transitorio di un mese in affiancamento) la modalità attuale di consegna tramite PIN Mailer cartaceo. Il PIN Telematico è dematerializzato e trasmesso in sicurezza attraverso **i canali email e cellulare del titolare**, dichiarati nel nuovo modello di domanda. Sarà inoltre possibile utilizzare il canale di Assistenza InfoCamere per richiedere il recupero del PIN, non pervenuto regolarmente o smarrito, senza dover rilasciare contemporaneamente una nuova carta.

I modelli sono pubblicati sul sito www.metrologialegale.unioncamere.it alla pagina <https://metrologialegale.unioncamere.it/tachigrafi/modulistica>

La **carta tachigrafica** permette l'utilizzo del tachigrafo digitale nelle sue diverse funzioni, identifica il soggetto che opera con il cronotachigrafo e memorizza i dati relativamente all'operazione che viene eseguita.

Le carte tachigrafiche sono di **quattro diverse tipologie**, ognuna con una funzione specifica relativa al soggetto che la deve utilizzare:

- **carta del conducente** (periodo di validità 5 anni)
- **carta dell'impresa** (periodo di validità 5 anni)
- **carta dell'officina** (periodo di validità 1 anno)
- **carta di controllo** (periodo di validità 2 anni)

Le carte tachigrafiche vengono rilasciate, su presentazione di domanda, dall'ufficio metrico del luogo in cui il richiedente ha la sua residenza abituale (almeno 185 giorni all'anno) o la sua sede.

In base al d.m. 29 luglio 2005 la richiesta per le carte conducente, dell'azienda e dell'officina sono soggette al pagamento di un **diritto di segreteria** ammontante a **37,00 € per ogni singola carta**. Per maggiori informazioni sulle modalità di pagamento si prega di contattare gli uffici della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni ai numeri 0165-573043/45/62 .

Le spese relative al rilascio delle carte di controllo sono soggette a convenzioni con le Autorità di cui all'art. 7, comma 1, del d.m. 23 giugno 2005.

Modalità di rilascio delle carte tachigrafiche

La **carta del conducente** è richiesta per la guida dei veicoli equipaggiati di tachigrafo digitale.

Il richiedente deve avere i seguenti requisiti:

- titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre (minimo categoria C)
- non essere titolare di un'altra carta del conducente residenza nella Regione Valle d'Aosta

I moduli di richiesta delle carte tachigrafiche, nonché le norme della normativa di settore, sono presenti nel sito www.metrologialegale.unioncamere.it - Tachigrafo digitale - dove è possibile accedere inoltre alla sezione NEWS contenente aggiornamenti e novità in materia.

Documentazione da allegare per richiesta di carta cronotachigrafica conducente da parte di:

- **Cittadini extracomunitari:** · fotocopia della patente di guida in corso di validità · foto tessera · documento di identità personale (al fine di dimostrare il requisito di “residenza” o “dimora abituale per motivi professionali”) · copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro · copia dell'attestato di conducente previsto dal Regolamento CE 484/2002 per il trasporto di merci su strada (qualora il soggetto extracomunitario sia impiegato esclusivamente per attività di trasporto sul territorio nazionale o esclusivamente per il trasporto di persone, l'attestato di conducente non è obbligatorio e pertanto è sostituito da una dichiarazione in tal senso del datore di lavoro) · dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro (ai cittadini extracomunitari dipendenti di un'impresa estera che si limitano a transitare nel nostro paese per effettuare le operazioni di carico e scarico merce non può essere rilasciata la carta tachigrafica del conducente in quanto privi del requisito della residenza)
- **Cittadini comunitari** (compresi cittadini di Svizzera, Repubblica di San Marino, Norvegia, Islanda e Liechtenstein): · fotocopia della patente di guida in corso di validità · foto tessera · documento di identità personale, dal quale si rilevi la residenza in Italia, o in mancanza della prova della residenza sul documento di identità, l'attestazione dell'avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune di abituale dimora, così come prevista dal D.Lgs. 30/2007
- **I cittadini dell'Unione Europea, attualmente in possesso della Carta di soggiorno** in corso di validità, possono, ai fini del rilascio della carta tachigrafica, allegare la Carta di soggiorno stessa in alternativa alla prevista nuova attestazione di iscrizione anagrafica.

La **carta di controllo** è richiesta alla camera di Commercio competente per territorio, esclusivamente, dalle Autorità deputate ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia di sicurezza sul lavoro, e sul trasporto stradale, ovvero adibito o autorizzate ai servizi di polizia stradale.

Documentazione da presentare:

- modulo di richiesta debitamente compilato documento che identifica la qualifica del responsabile nell'ambito dell'Amministrazione di controllo interessata

La **carta dell'officina** è richiesta dagli imprenditori in possesso delle necessarie autorizzazioni per svolgere le attività di installazione e manutenzione dell'apparecchio di controllo.

Documentazione da presentare:

- modulo di richiesta debitamente compilato in bollo da € 16,00 fotocopia leggibile della carta d'identità, del passaporto o di un altro documento di identità riconosciuto dalla

legge, del responsabile tecnico

- fotocopia leggibile della carta d'identità, del passaporto o di un altro documento di identità riconosciuto dalla legge del legale rappresentante

La **carta azienda** è richiesta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. L'impresa deve avere i seguenti requisiti:

- possedere almeno un veicolo equipaggiato con il cronotachigrafo digitale
- essere iscritta al Registro delle imprese della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni

Documentazione da presentare:

- modulo di richiesta debitamente compilato e firmato
- fotocopia leggibile della carta d'identità, del passaporto o di un altro documento di identità riconosciuto dalla legge
- fotocopia del codice fiscale

Tempistica rilascio carte tachigrafiche

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 165/2014 le carte tachigrafiche sono rilasciate con la seguente tempistica:

- **prima emissione carta:** 1 mese dalla data di presentazione della richiesta;
- **rinnovo carte:** 15 gg lavorativi dalla data di presentazione della richiesta che deve essere presentata entro 15 gg lavorativi precedenti la scadenza;
- **sostituzione carta in caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto:** 8 gg lavorativi dalla data di presentazione della richiesta. Nei casi in cui la scadenza della carta da sostituire sia pari o inferiore a 6 mesi, si procederà d'ufficio con un'operazione di RINNOVO.
- **sostituzione carta per esigenze di modifica dei dati:** 15 gg lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.

Normativa di riferimento

- Decreto 23 giugno 2005 "Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del Registro, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361"
- Decreto 29 luglio 2005 "Istituzione di diritti di segreteria relativi all'introduzione del tachigrafo digitale nel settore del trasporto stradale di persone e di cose. Integrazione della tabella B allegata al decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004"
- D.M. 31 marzo 2006 "Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento CE n. 2135/98"
- Regolamento (UE) 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 "Relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada che abroga il Regolamento (CE) n.3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il Regolamento (CE) n.561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada".

Allegati

[Decreto dirigenziale n. 523 del 31/07/2023 del MIMIT](#)

[Nota Ministero dell'Interno del 24/03/2020](#)

[Decreto 23 giugno 2005](#)

[Decreto 29 luglio 2005](#)

[D.M. 31 marzo 2006](#)

[D.M. n. 10906 del 15.01.2015](#)

Contatti

Unità organizzativa:

Ufficio Metrico

Indirizzo:

Reg. Borgnalle, 12 - Aosta

Telefono:

0165 573045

Email:

regolazione@ao.camcom.it

PEC:

regolazione@ao.legalmail.camcom.it

Orari:

da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Referenti:

Dirigente: dott.ssa Claudia Carnevali

Ispettore metrico: Patrizia Demartini

Ispettore metrico: Matteo Magro

Segreteria: Vera Verthuy

Ultima modifica:

Giovedì, Gennaio 9, 2025 - 10:09

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 3 (1 vote)

Aliquota